



MISURA 1

L.R. 19/2021 - Interventi per il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale per l'ammodernamento la ristrutturazione il ripristino e il mantenimento laboratori, acquisto di macchinari e recupero attrezzature non reperibili sul mercato - 2026

Obiettivi	Con la misura di cui al presente bando, la Regione Marche intende supportare gli investimenti per lo sviluppo e il consolidamento aziendale delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, consistenti nella ristrutturazione o manutenzione straordinaria dei laboratori e nel rinnovamento dei macchinari.
Destinatari	IMPRESE ARTIGIANE iscritte nell'apposito Albo ed annotate nella sezione speciale dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale (DPR 288/2001) che svolgono le attività artistiche contenute nell'elenco delle attività di cui all'Appendice A.1.
Presentazione domanda e scadenza	Tramite PEC dal 16 Febbraio 2026 al 15 Aprile 2026
Dotazione finanziaria	€ 600.000,00
Struttura regionale	Settore Industria Artigianato e Credito
Responsabile del procedimento	Cecilia Piloni - cecilia.piloni@regione.marche.it
Tel.	tel. 0718063620
Domicilio digitale	regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it
Indirizzo mail di contatto	cecilia.piloni@regione.marche.it angela.cecconi@regione.marche.it simonetta.biagioli@regione.marche.it
Link sito web	https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi



Sommario

1. INTERVENTO, FINALITÀ E RISORSE	4
1.1 Descrizione dell'intervento.....	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	4
2.1 Beneficiari	4
2.2 Requisiti di ammissibilità	4
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI.....	6
3.1 Tipologie di spese ammissibili	6
3.2 Tipologie di spese non ammissibili	6
3.3 Soglie di investimento e di contributo	7
3.4 Termini di ammissibilità della spesa e tempistica dei progetti	7
3.5 Regime agevolativo e intensità dell'agevolazione.....	8
3.6 Regole di cumulo e divieto di doppio finanziamento	8
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
4.1 Modalità di presentazione della domanda.....	8
5. ISTRUTTORIA, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE	9
5.1 Criteri di valutazione, modalità istruttorie e valutazioni.....	9
5.2 Cause di non ammissione	11
5.3 Approvazione della graduatoria e concessione del contributo.....	11
5.4 Comunicazione esiti istruttori e accettazione del contributo	12
6. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	12
6.1 La rendicontazione delle spese	12
6.2 Obblighi connessi alla rendicontazione delle spese	12
6.3 Documenti da allegare in sede di rendicontazione	13
6.4 Modalità di pagamento ammesse e documentazione giustificativa.....	13
6.5 Modalità di erogazione dell'aiuto.....	14
7. CONTROLLI, VARIANTI E CONTROLLI, VARIANTI E REVOCHE	14
7.1 Controlli	14
7.2 Variazioni del progetto	15
7.3 Variazioni del beneficiario	15
7.4 Proroghe	16
7.5 Rinuncia	16
7.6 Revoche e procedimento di revoca.....	17



8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	18
8.1 Obblighi connessi al vincolo di stabilità.....	18
8.2 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'Amministrazione regionale	18
8.3 Rispetto della normativa	19
9. PUBBLICITÀ DEL BANDO	19
10. DISPOSIZIONI FINALI	19
10.1 Responsabile del procedimento	19
10.3 Procedure di ricorso	19
10.4 Trattamento dei dati personali.....	19
10.5 Disposizioni finali	20
11. APPENDICI E ALLEGATI	20
10.2 Diritto di accesso	20
11.1 Appendici al bando	20
11.2 Allegati al bando	20
Appendice A.1 - Elenco delle attività ammissibili a contributo	22
Appendice A.2 – Disposizioni relative al CUP	25
Appendice A.3 – Linee guida DNSH	26
Appendice A.4 – Focus normativa polizze catastrofali.....	28



1. INTERVENTO, FINALITÀ E RISORSE

1.1 Descrizione dell'intervento

Con la misura di cui al presente bando, la Regione Marche intende supportare gli investimenti delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, per l'ammodernamento e la riqualificazione dei laboratori.

Più in particolare, gli interventi possono consistere, anche cumulativamente:

- A. nell'ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino ed il mantenimento delle sedi dei laboratori;
- B. nella dotazione di nuovi macchinari per lo svolgimento dell'attività produttiva;
- C. nel recupero e riutilizzo di macchinari ed attrezzature usate non reperibili sul mercato (ove per "non reperibili" si intendono quei macchinari la cui fabbricazione è antecedente al 1980).

1.2 Dotazione finanziaria

Per la realizzazione del presente bando è stanziato un importo complessivo di € 600.000,00 a valere sul bilancio regionale 2025/2027, annualità 2026, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato".

Si precisa che eventuali, ulteriori stanziamenti che dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno, andranno a finanziare le attività svolte e seguiranno gli stessi criteri riportati nelle presenti norme di attuazione.

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le micro e piccole imprese artigianali iscritte nell'apposito Albo ed annotate nella sezione speciale dell'artigianato artistico tipico e tradizionale (DPR 288/2001) che svolgono le attività artistiche contenute nell'elenco delle attività di cui all'Appendice A.1.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal presente bando devono possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- essere già attiva e regolarmente registrata presso il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
- essere iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 8 della L.R. 2 agosto 2021, n. 19 ed annotate nella sezione speciale dell'artigianato artistico tipico e tradizionale (DPR 288/2001);
- avere l'unità produttiva sede dell'investimento ubicata nel territorio della regione Marche;
- **essere in possesso di una polizza assicurativa contro eventi catastrofali in corso di validità, conforme alle previsioni della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101-111 (Legge di Bilancio 2024), e del Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18;**
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure di regolazione dell'insolvenza;



- avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione del progetto;
- non essere "impresa in difficoltà" ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, paragrafo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
- applicare, laddove esistente, ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D. Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;
- essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente);
- essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato.

I suddetti requisiti devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda che al momento della concessione del contributo. **Non saranno contemplate azioni poste in essere dopo la data di presentazione della domanda per adeguare i requisiti mancanti sopra indicati.**

Non possono essere ammesse a contributo le imprese:

- che si trovano in stato di liquidazione volontaria;
- che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81;
- i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione, o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora sussistono con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto.

Rispetto alle condizioni di ammissibilità e di esclusione sopra riportate, sono previste una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, da allegarsi all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche documentali di primo livello.

Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l'Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione.



3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Tipologie di spese ammissibili

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali, immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

- 1) spese per la realizzazione di opere murarie ed accessorie (impianti idrotermosanitari, elettrici, areazione, antincendio, climatizzazione, aspirazione, antifurto). Sono ammesse spese di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione su immobili di proprietà o in locazione pluriennale (almeno 5 anni). Sono esclusi gli immobili in comodato d'uso;
- 2) spese di progettazione e direzione lavori connesse alle opere edili/murarie fino ad un massimo del 10% delle spese per opere murarie e accessorie alle quali si riferiscono;
- 3) spese per l'acquisto di macchinari nuovi, hardware, software e attrezzature;
- 4) spese per il recupero e il riutilizzo di macchinari ed attrezzature non reperibili sul mercato, ove per "non reperibili" si intendono quei macchinari la cui fabbricazione è antecedente al 1980.

Ai fini del controllo in merito alla fabbricazione del macchinario avvenuta in data antecedente al 1980, in fase di domanda sarà sufficiente indicare, nella relazione tecnica, il modello del macchinario e fornire una descrizione dettagliata dello stesso, comprensiva della presunta data di fabbricazione.

Successivamente, in caso di concessione del contributo e di successiva rendicontazione del progetto, le dichiarazioni precedentemente rese dovranno essere comprovate tramite allegazione:

- Del libretto del macchinario (qualora in possesso del richiedente) oppure,
- Di una relazione appositamente redatta da tecnico abilitato, atta a comprovare la fabbricazione in data antecedente al 1980.

3.2 Tipologie di spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- oneri per imposte, concessioni, di urbanizzazione, per spese notarili, spese bancarie, interessi passivi, e altri oneri meramente finanziari, avviamento e acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività;
- spese relative a beni in comodato;
- spese che hanno beneficiato di contributi pubblici considerati Aiuti di Stato, incluso il regime De Minimis;
- spese di ammortamento relativi ad attivi materiali ed immateriali che hanno beneficiato di contributi pubblici considerati Aiuti di Stato, incluso il regime De Minimis;
- spese relative a consulenze per la gestione del progetto e per la presentazione della domanda;
- spese relative a commesse interne;
- spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- spese relative a beni usati e/o acquistati con il sistema della locazione finanziaria (a meno che non sia previsto il riscatto entro la fine del progetto);
- spese per il funzionamento e la gestione dell'attività (canoni e locazioni, energia, spese telefoniche, ecc.).



Non sono ammessi, inoltre:

- pagamenti effettuati in contanti;
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e di amministrazione della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta, o collaterale dei soggetti richiamati;
- spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta, o collaterale dei soggetti richiamati;
- la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese beneficiarie del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori, o procuratori con poteri di rappresentanza;
- qualsiasi forma di autofatturazione;
- fatture con importo inferiore ad € 100,00;
- spese effettuate in economia o per conto proprio;
- altre spese comunque non riconducibili all'elenco di cui al punto 3.1.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

3.3 Soglie di investimento e di contributo

Il costo totale ammissibile del programma di investimento non deve risultare inferiore a **€ 10.000,00**.

Non sono previsti limiti massimi di investimento, fermi restando gli importi massimi delle agevolazioni concedibili come indicati di seguito.

Qualora a seguito delle verifiche istruttorie, le spese ammissibili dovessero risultare inferiori alla soglia minima di investimento di cui sopra, la domanda di contributo verrà esclusa dai benefici.

Il contributo massimo concedibile per ciascun beneficiario, comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, è pari a:

Tipo di intervento	Combinazione interventi	Massimo concedibile
Realizzazione intervento di cui alla lettera A), unitamente all'intervento di cui alle lettere B) e/o C) del paragrafo 1.1	A+B; A+C; A+B+C	€ 40.000,00
Realizzazione esclusivamente intervento lettera A) del paragrafo 1.1	A	€ 20.000,00
Realizzazione intervento lettera B) e/o C) del paragrafo 1.1	B; C; B+C	€ 20.000,00

3.4 Termini di ammissibilità della spesa e tempistica dei progetti

Le spese ammissibili sono quelle effettuate **a partire dal 01/09/2025** (fa fede la data di fatturazione) e fino alla conclusione del previsto programma di investimento.



I programmi di investimento dovranno essere realizzati e conclusi entro e non oltre i 10 mesi dalla data di notifica della concessione del contributo.

Per data di “conclusione del previsto programma di investimento” si intende la data dell’ultima fattura emessa con riferimento alla realizzazione del progetto approvato.

Per la conclusione del programma di investimento, è consentita la concessione di una sola proroga dei termini nelle modalità di cui al paragrafo 7.4, per gravi e giustificati motivi non imputabili al beneficiario del contributo, per un periodo non superiore di 90 giorni.

I progetti non possono essere già conclusi al momento della presentazione della domanda.

3.5 Regime agevolativo e intensità dell’agevolazione

L’agevolazione viene concessa, sotto forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per la realizzazione di programmi di investimento, ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023 - **De Minimis, nella misura del 50% delle spese ammesse e nel rispetto del contributo massimo concedibile** di cui al paragrafo 3.3.

Ai fini della concessione, il Settore Artigianato Industria e Credito, verifica nel Registro Nazionale Aiuti che gli aiuti già ricevuti non superino la soglia massima di € 300.000,00 per impresa, al lordo di oneri ed imposte.

3.6 Regole di cumulo e divieto di doppio finanziamento

Il contributo pubblico erogato in base al presente bando, con riferimento agli stessi costi ammissibili, non è cumulabile con altri Aiuti di Stato previsti da normative regionali, statali e comunitarie.

Vige, altresì, il divieto di doppio finanziamento, in ragione del quale il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità di presentazione della domanda

Le istanze di contributo devono essere presentate obbligatoriamente tramite l’invio della domanda di partecipazione e dei relativi allegati all’indirizzo PEC regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it dal **16 Febbraio 2026 al 15 Aprile 2026** e secondo le modalità indicate:

- ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione;
- ALLEGATO 1a: Scheda anagrafica impresa;
- ALLEGATO 2: Scheda tecnica del programma di investimento;
- ALLEGATO 3: Procura speciale per la presentazione della domanda;
- ALLEGATO 4: Dichiarazione De Minimis;
- ALLEGATO 5: Dichiarazione rispetto del principio DNSH;
- Copia polizza assicurativa contro eventi catastrofici in corso di validità, conforme alle previsioni della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 101–111 (Legge di Bilancio 2024), e del Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18.

Qualora risulti necessario, l’Amministrazione potrà richiedere integrazioni alla documentazione presentata, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria. La



richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. Decorso il termine fissato nella richiesta di integrazione, il procedimento verrà sostenuto sulla base della documentazione in possesso.

5. ISTRUTTORIA, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

5.1 Criteri di valutazione, modalità istruttorie e valutazioni

L'intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria.

La procedura di verifica dell'ammissibilità verrà effettuata dalla Regione Marche, Settore Industria Artigianato e Credito, e sarà diretta ad accertare la regolarità e la completezza delle domande pervenute e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (di cui al paragrafo 2.2 del presente bando) e il rispetto delle modalità procedurali per l'accesso al bando.

L'iter procedimentale della selezione delle domande si articola nelle seguenti fasi:

1. Istruttoria di ammissibilità, svolta dal Settore Artigianato Industria e Credito

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate: la completezza della domanda, le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione;

2. Valutazione tecnica dei progetti

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati sulla base dei criteri di valutazione previsti al paragrafo 5.1. Il Settore potrà operare dei tagli alle voci di spesa non coerenti con le finalità, gli obiettivi e le linee di attività previsti dal bando e ridimensionare le spese che verranno giudicate sovrastimate rispetto alle attività da svolgere.

La graduatoria verrà formulata e ordinata per punteggio.

La valutazione dei progetti si basa sui seguenti indicatori e punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo
Cantierabilità del progetto	18
Integrazione e complessità del progetto	50
Imprese femminili e giovanili	15
Ubicazione impresa	17

I punteggi si determineranno secondo le seguenti modalità.

Cantierabilità del progetto

Gli elementi di valutazione sono:

- Possesso di un titolo esecutivo per gli interventi edilizi alla data di presentazione della domanda (10 punti).
- Disponibilità dei preventivi e delle offerte (8 punti).

In caso di lavori eseguiti in edilizia libera, il punteggio attribuito sarà pari a 0, indipendentemente dalla data di avvio lavori senza titolo.



La documentazione che comprova la cantierabilità del progetto deve essere allegata UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO.

Grado di integrazione e complessità del progetto

Il grado di integrazione e complessità del progetto si articola sulla base delle combinazioni degli interventi realizzati come da tabella.

Grado di integrazione/complessità	Solo intervento A	Interventi B; C; B+C	Interventi A+B; A+C; A+B+C
Punteggi	25	25	50

Imprese femminili e giovanili

L'impresa, a seconda della forma giuridica, è da ritenersi **femminile** o **giovanile** se alla data della presentazione della domanda presenta una delle situazioni indicate in tabella.

	Impresa individuale	Società di persone	Società di capitali e imprese cooperative
Impresa femminile (punti 10)	È amministrata da un soggetto di sesso femminile.	La maggioranza dei soci partecipanti al lavoro è di sesso femminile e una di esse detiene la qualifica di legale rappresentante.	Soggetti di sesso femminile detengono la maggioranza delle quote sociali e la maggioranza all'interno dell'organo amministrativo.
Impresa giovanile (punti 10)	È amministrata da un soggetto con meno di 36 anni.	La maggioranza dei soci partecipanti al lavoro ha meno di 36 anni e uno di essi detiene la qualifica di legale rappresentante.	Soggetti con meno di 36 anni detengono la maggioranza delle quote sociali e la maggioranza all'interno dell'organo amministrativo.
Impresa femminile e giovanile (punti 15)	È amministrata da un soggetto di sesso femminile con meno di 36 anni.	La maggioranza dei soci partecipanti al lavoro è di sesso femminile con meno di 36 anni e una di esse detiene la qualifica di legale rappresentante.	Soggetti di sesso femminile con meno di 36 anni detengono la maggioranza delle quote sociali e la maggioranza all'interno dell'organo amministrativo.

Tanto per le società di persone, quanto per le società di capitali artigiane, *la partecipazione del socio al lavoro è testimoniata dall'iscrizione all'INPS Gestione Artigiani.*

Ubicazione impresa

Ciò che rileva ai fini dell'assegnazione del punteggio è la localizzazione dell'unità produttiva nella quale verrà effettuato l'investimento oggetto del contributo, che consentirà i seguenti punteggi

- Comuni sotto i 3000 abitanti, punti 10;
- Comuni tra i 3000 e i 10.000 abitanti, punti 5.
- Comuni sopra i 10.000 abitanti, punti 0.

Nel caso in cui l'attività si realizzi in un borgo storico rientrante nell'elenco di cui all'art. 3 della L.R. n. 29/21 si aggiungono 7 punti.



Ai fini delle dichiarazioni in merito alla localizzazione del progetto, l'impresa è tenuta a verificare:

1. l'eventuale collocazione all'interno di uno dei borghi storici di cui alla L.R. n.29/21 tramite accesso al link di seguito riportato:
<https://map.regione.marche.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=29d69c48a6b74443a87dc96126651b00>
2. l'eventuale collocazione all'interno di un comune con popolazione inferiore a 3000 abitanti o tra 3000 abitanti e 10.000. A tal fine, fanno fede i dati Istat 2025 reperibili al link di seguito riportato:
<https://demo.istat.it/app/?i=POS>

A fronte della valutazione degli interventi, in caso di parità di punteggio tra più imprese partecipanti, i contributi saranno accordati prioritariamente ai soggetti richiedenti in base all'ordine cronologico di trasmissione della domanda (ora, minuti e secondi).

5.2 Cause di non ammissione

Le domande di partecipazione saranno considerate non ammissibili nel caso di:

- a. domanda non inoltrata secondo le modalità procedurali stabilite dal paragrafo 4.1 del presente bando;
- b. mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del presente bando;
- c. mancato invio della documentazione minima obbligatoria a corredo della domanda;
- d. costo ammissibile del programma di investimento inferiore al limite minimo previsto dal paragrafo 3.3 del presente bando, anche a seguito delle verifiche istruttorie;
- e. verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;

In ogni caso, al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere formale la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

5.3 Approvazione della graduatoria e concessione del contributo

Il Settore Industria Artigianato e Credito, espletata la valutazione dei progetti, in base ai punteggi assegnati, predispone la graduatoria finale e definisce per ogni progetto la spesa ammissibile e le agevolazioni spettanti, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.

Il medesimo Ufficio, di norma entro il 120° giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda e compatibilmente con il numero di progetti presentati, provvede, quindi, all'approvazione del decreto dirigenziale contenente gli elenchi degli ammessi a finanziamento, degli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi e degli esclusi indicando per questi ultimi la relativa motivazione.

Il decreto ed i relativi elenchi verranno pubblicati sul sito www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1370 del 11/08/2025, sul sito istituzionale www.regione.marche.it e al link <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi>.

I progetti risultanti ammissibili in graduatoria, ma non finanziabili o finanziabili parzialmente per carenza di risorse disponibili, potranno eventualmente essere soddisfatti, attraverso l'utilizzo di economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori spese dei progetti finanziati o sopraggiunte disponibilità finanziarie.



5.4 Comunicazione esiti istruttori e accettazione del contributo

La Regione Marche, una volta avvenuta l'approvazione degli elenchi degli ammessi a finanziamento, degli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi e degli esclusi, comunica alle imprese beneficiarie gli esiti istruttori, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere non ammissibile la domanda.

La pubblicazione sul sito <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi> del decreto di ammissione a finanziamento è valida ai fini della Comunicazione della graduatoria, nei confronti dei soggetti ammessi a contributo ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie, ai sensi della legge n. 241/1990, articoli 7 e 8, commi 3 e 4.

Una volta ricevuta la comunicazione di concessione del contributo di cui al paragrafo precedente, il Beneficiario è tenuto a confermare, entro 10 giorni, la realizzazione del programma di investimento, mediante comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività (Allegato A), compilata sull'apposito modello, da trasmettersi mediante PEC all'indirizzo regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it.

6. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

6.1 La rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro 60 giorni dalla conclusione del programma di investimento (fa fede la data dell'ultima fattura), pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Nel caso in cui il progetto venisse concluso prima della notifica del decreto di concessione, il termine di 60 giorni per la presentazione della rendicontazione decorre dalla data di notifica della concessione del contributo.

A tal fine, la documentazione di rendiconto, unitamente alla richiesta di liquidazione del saldo, dovrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it, con le modalità descritte al paragrafo 6.2.

Le spese saranno ammesse a contributo solo se interamente pagate e quietanzate.

6.2 Obblighi connessi alla rendicontazione delle spese

L'impresa beneficiaria deve:

- rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando;
- garantire che le spese dichiarate siano reali e che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'Operazione;
- dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e europee vigenti;
- conservare i documenti probatori delle spese sostenute, che possono consistere e/o essere conservati presso la sede del Soggetto beneficiario;
- assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di ispezione. In tali occasioni, il Beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;



- ove possibile, assicurare un sistema di contabilità separata, specificatamente dedicata al progetto per il quale è stato concesso il contributo.

6.3 Documenti da allegare in sede di rendicontazione

Ai fini della richiesta di liquidazione del contributo devono essere presentati i seguenti documenti di rendiconto:

- ALLEGATO B: Richiesta di liquidazione del saldo.
- ALLEGATO 6: Relazione finale dell'intervento realizzato.
- COPIE DELLE FATTURE delle spese sostenute **complete di CUP** (per chiarimenti in merito alla normativa CUP si rimanda all'Appendice A.2). Si evidenzia che le fatture mancanti del codice CUP non potranno essere ammesse a rendicontazione.
- COPIE DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEI PAGAMENTI relativa alle fatture di cui sopra, con indicazione, nella causale, degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce (numero e data della fattura).
- COPIA DEI DDT (*qualora pertinente*);
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH.

6.4 Modalità di pagamento ammesse e documentazione giustificativa

Il pagamento delle spese da parte del beneficiario può avvenire con le seguenti modalità:

- Bonifico bancario;
- Ricevuta bancaria (anche cumulativa ma con obbligo di indicazione analitica dei costi sostenuti relativamente al progetto per cui si richiede il contributo);
- Carta di credito/debito intestata all'impresa beneficiaria;
- Acquisti on line.

Sono esclusi i pagamenti effettuati mediante criptovaluta, in contanti o con qualsiasi altro metodo di pagamento che non garantisca la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti effettuati con assegno sono ammissibili a condizione che sia garantita la massima tracciabilità dei flussi finanziari.

Per tale motivo, sono ammessi solamente **assegni NON cumulativi** (è esclusa possibilità di utilizzare un assegno per pagamenti di più fatture) e **NON trasferibili**.

Il pagamento delle fatture deve essere giustificato mediante:

MODALITÀ DI PAGAMENTO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Bonifico bancario	Distinta di pagamento Estratto conto corrente
Ricevuta bancaria	Distinta di pagamento Estratto conto corrente
Carta di credito/debito intestata all'impresa beneficiaria	1. Estratto conto corrente in cui sia visibile: - intestatario conto corrente;



	- addebito delle operazioni 2. Copia eventuale scontrino
Acquisti on line	1. Estratto conto corrente 2. Copia ordine in cui sia visibile: - intestatario conto corrente; - addebito delle operazioni; 3. copia dell'ordine
Assegno	- Copia fronte-retro dell'assegno o immagine digitale fronte-retro dello stesso fornita dalla banca; - Copia della quietanza del beneficiario: documento firmato che attesta che l'assegno è stato ricevuto; - Copia della contabile di versamento; - Estratto conto del pagatore dal quale sia chiaramente deducibile il flusso in uscita; - Estratto conto del beneficiario dell'assegno dal quale sia chiaramente deducibile l'avvenuto incasso.

Le fatture il cui pagamento non risulti dimostrato con una delle precedenti modalità non sono prese in considerazione ai fini della liquidazione dei benefici concessi.

6.5 Modalità di erogazione dell'aiuto

Il contributo viene liquidato a saldo a fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate.

L'Amministrazione regionale provvederà alla liquidazione del contributo di norma e compatibilmente all'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili, entro il 90° giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa, previa verifica della relazione tecnica degli interventi, della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, della documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente) e della documentazione certificativa di spesa attestanti la realizzazione intermedia o finale del programma degli investimenti.

Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo da corrispondere direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità.

7. CONTROLLI, VARIANTI E CONTROLLI, VARIANTI E REVOCHE

7.1 Controlli

Ogni programma ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando verrà sottoposto a controllo documentale da parte della struttura regionale su tutte le spese rendicontate dall'impresa.



Dietro indicazione del Settore Artigianato Industria e Credito, la Regione Marche si riserva altresì la possibilità di attivare misure di controllo in loco, anche a campione, al fine di accertare l'effettiva e conforme realizzazione dei progetti.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero dichiarazioni mendaci in ordine alla realizzazione del progetto oggetto di contributo, l'impresa beneficiaria decadrebbe immediatamente dalla agevolazione ottenuta, ferme restando le eventuali responsabilità penali conseguenti.

7.2 Variazioni del progetto

Il progetto va realizzato in conformità a quello approvato e ammesso al finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale. Sono tuttavia ammissibili modifiche ~~non sostanziali~~ se coerenti con gli obiettivi del programma e consistenti nell'introduzione di più idonee soluzioni tecniche/economiche, fermi restando i limiti minimi di spesa e massimi di contributo, nonché i termini di realizzazione previsti.

Fermo restando il limite massimo di contributo concesso, tutte le variazioni che comportino uno scostamento, per ciascuna macrocategoria di spesa (nn. 1, 2, 3, 4 del paragrafo 3.1), superiore al 20% dell'importo ammesso, devono essere previamente comunicate ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione concedente.

In tal caso, la struttura competente comunica formalmente al soggetto beneficiario l'esito della valutazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di variazione. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso".

La richiesta di variazione dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso.

Le variazioni di cui sopra, realizzate in assenza di preventiva autorizzazione della Regione Marche, devono ritenersi non ammissibili.

Le variazioni con scostamento inferiore alla percentuale sopra richiamata, oppure che concernono la mera sostituzione di un bene/ fornitore con un bene/fornitore equivalente, non necessitano di preventiva comunicazione e relativa autorizzazione.

L'amministrazione regionale, in sede di istruttoria del rendiconto, si riserva di verificare che le eventuali variazioni al progetto autonomamente apportate siano rispettose delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

In ogni caso, se l'impresa beneficiaria non realizza più una o più delle attività indicate, per le quali ha tuttavia beneficiato di un determinato punteggio, il punteggio complessivo del progetto sarà ricalcolato tenendo conto delle attività non eseguite, con conseguente revisione della posizione del progetto in graduatoria ed eventuale revoca totale del contributo laddove il punteggio medesimo scendesse al di sotto della soglia necessaria ad ottenere il finanziamento.

In ogni caso, la sommatoria delle eventuali variazioni effettuate, come previsto al successivo paragrafo 7.6, non deve comportare una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore del 40% della spesa originariamente ammessa, pena la revoca integrale del contributo.

7.3 Variazioni del beneficiario

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto



verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

Le operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione, ecc.) che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione o in corso di esecuzione del progetto devono essere tempestivamente comunicate tramite PEC. L'Amministrazione Regionale decide, entro 30 giorni solari, sull'ammissibilità di tali operazioni. Ciò, sulla base della sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal bando in capo al nuovo soggetto subentrante e purché non siano pregiudicate le finalità perseguite con il progetto presentato e/o cofinanziato. A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso".

Si precisa, inoltre, che le operazioni straordinarie di impresa sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, continui ad esercitare l'attività e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, possono essere trasferite, previa apposita domanda di trasferimento, al soggetto subentrante.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta nei confronti del soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrato sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento e secondo le modalità sopra descritte.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti e/o qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale e/o crisi d'impresa, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa. Le eventuali variazioni soggettive (es. subentri, fusioni) che dovessero intervenire nel periodo dei 3 anni dal pagamento finale al beneficiario devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che deciderà sull'ammissibilità anche tenuto conto del vincolo di stabilità delle operazioni.

7.4 Proroghe

Gli interessati possono presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito per l'ultimazione del programma di investimento fino ad un massimo di 90 giorni.

L'istanza, adeguatamente motivata, deve essere presentata tramite PEC almeno 10 giorni prima della scadenza prevista per il completamento del programma.

La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione entro 15 giorni non manifesti parere contrario.

7.5 Rinuncia

Il Beneficiario che intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione formale all'Amministrazione regionale.



La rinuncia deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione regionale tramite caricamento di apposita comunicazione di rinuncia mezzo PEC.

7.6 Revoche e procedimento di revoca

Il Settore Industria Artigianato e Credito, con Decreto del Dirigente, dispone la revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del programma, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
- b) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione comprensiva della documentazione certificativa della spesa e della richiesta di liquidazione del saldo entro i termini e le modalità previste dal bando, salvo proroghe autorizzate;
- c) qualora a seguito delle verifiche istruttorie, le spese ammissibili dovessero risultare inferiori alla soglia minima di investimento di cui al paragrafo 3.3;
- d) parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore alla soglia minima di costo ammesso previsto dal bando (paragrafo 3.4), o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore del 40% della spesa originariamente ammessa a contributo;
- e) qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della domanda;
- f) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci o qualora si riscontri la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- g) mancato invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dalla Regione in relazione al presente procedimento;
- h) qualora il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione della rendicontazione finale (D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola Deggendorf);
- i) violazione del vincolo di stabilità;
- j) qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso;
- k) qualora dalla documentazione prodotta o dai controlli eseguiti emergano scostamenti dal progetto originario che comportano una diversa valutazione del progetto stesso, inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate nonché all'invio dello stesso al beneficiario.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni.

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa



sull'organismo fideiussore, la Struttura regionale provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'eventuale organismo fideiussore.

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

8.1 Obblighi connessi al vincolo di stabilità

Il beneficiario è tenuto a rispettare le condizioni di seguito elencate, a far data dal pagamento finale del contributo e per la durata di 3 anni:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b) non cambiare la proprietà dell'infrastruttura procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non attuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari¹.

La violazione delle suddette condizioni comporterà l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione della agevolazione concessa.

8.2 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'Amministrazione regionale

Il beneficiario deve:

- 1. comunicare l'accettazione del contributo entro 10 giorni dalla notifica dell'avvenuta concessione del contributo;
- 2. comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
- 3. immediata comunicazione in caso di rinuncia al contributo;
- 4. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- 5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali richieste di varianti e di eventuale proroga;
- 6. dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali l'Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi;
- 7. comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
- 8. fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione regionale in relazione alla presente domanda di contributo;
- 9. comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.

Al momento di presentazione della domanda, alla conclusione del progetto, nonché dietro puntuale richiesta dell'Amministrazione regionale, il Beneficiario deve comunicare all'Amministrazione regionale il grado di conseguimento degli obiettivi previsti.

¹ Art. 65, Reg. (UE) 2021/1060.



8.3 Rispetto della normativa

Il beneficiario è tenuto a:

- garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.);

9. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sul sito internet www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Artigianato/Bandi.

Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alle categorie sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale, in modo da garantire una capillare informazione.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Responsabile del procedimento

La Struttura regionale responsabile dell'attuazione della presente misura è il Settore Industria Artigianato e Credito, sita in Via Tiziano 44, 60125, Ancona.

Il Responsabile del procedimento è Cecilia Pelsoni, del Settore Artigianato Industria e Credito – tel. 0718063620 - email: cecilia.pelsoni@regione.marche.it

Per tutte le informazioni sulla presente procedura:

Cecilia Pelsoni – tel. 0718063620 – email: cecilia.pelsoni@regione.marche.it

Angela Cecconi – tel. 0718063413 – email: angela.cecconi@regione.marche.it

Simonetta Biagioli – tel. 0718063706 – email: simonetta.biagioli@regione.marche.it

10.3 Procedure di ricorso

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa, è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

10.4 Trattamento dei dati personali

In relazione alle finalità di cui al presente procedimento amministrativo, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE) per le finalità strettamente funzionali al procedimento, con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati forniti non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nei casi e per le finalità espressamente previsti dalla legge e saranno conservati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tempi previsti per la conservazione degli archivi regionali.



In relazione al trattamento dei dati personali, il soggetto interessato può accedere ai propri dati, per verificarne l'utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge, come previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento 2016/679/UE.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta via PEC rivolta al Titolare del trattamento dei dati personali, nonché al Responsabile della protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto, Settore Industria, Artigianato e Credito, Dott. Silvano Bertini (silvano.bertini@regione.marche.it).

10.5 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11. APPENDICI E ALLEGATI

10.2 Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

11.1 Appendici al bando

- Appendice A.1 - Elenco delle attività ammissibili a contributo
- Appendice A.2 – Disposizioni relative al CUP
- Appendice A.3 – Linee guida DNSH
- Appendice A.4 – Focus normativa polizze catastrofali

11.2 Allegati al bando

Fase di presentazione della domanda

- ALLEGATO 1: Domanda di partecipazione;



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
*Dipartimento Sviluppo Economico
Direzione Attività Produttive e Imprese
Settore Industria Artigianato e Credito*

- ALLEGATO 1a: Scheda anagrafica impresa;
- ALLEGATO 2: Scheda tecnica del programma di investimento;
- ALLEGATO 3: Procura speciale per la presentazione della domanda;
- ALLEGATO 4: Dichiarazione De Minimis;
- ALLEGATO 5: Dichiarazione rispetto del principio DNSH.

Fase successiva alla concessione del contributo

- ALLEGATO A.1: Comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività

Allegati – fase di rendicontazione

- ALLEGATO B: Richiesta di liquidazione del saldo;
- ALLEGATO 6: Relazione finale dell'intervento realizzato.



Appendice A.1 - Elenco delle attività ammissibili a contributo

Attività individuate con:

- D.G.R. n. 87 del 06/02/2023 avente ad oggetto: "L.R. 19/2021 – art.21 co.3 - individuazione delle attività appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale – Approvazione elenco";
- D.G.R. n. 756 del 26/05/2025 avente ad oggetto: "L.R. 19/2021 – art.21 co.3 – DGR 87/2023 – Integrazione dell'elenco delle attività appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale".

I Abbigliamento esclusivamente su misura	figurinisti e modellisti
	pellicciai esclusivamente su misura
	sartoria su misura
	sartoria su misura di costumi teatrali
	calzolerie esclusivamente su misura
	cappellai
	modista
	fabbricanti di guanti su misura o creati a mano (con
	esclusione di guanti per uso industriale)
	camiceria su misura
	creazione e produzione di stringhe e nastri
	lavorazioni tipiche e tradizionali attività equestre, danza e golf (compreso abbigliamento e calzature)
II Cuoio e tappezzeria	pellettieri artistici
	sellai
	tendaggi su misura e per scenografie, biancheria per la
	casa
	bastai
III Decorazioni	addobbatori
IV Riproduzione disegni e grafica	scenografi
	litografi
	copisti di galleria
	acquafortisti
	xilografi
V Legno	stipettai
	intagliatori, intarsiatori
	traforasti
	laccatori e decoratori
	scultori
	doratori
	falegnameria su misura
	lavorazione a mano: paglia vimini e giunco
	bottai
	ebanisti d'arte
VI Metalli comuni	fonditori di oggetti d'arte
	peltrai
	lavorazione a mano del ferro battuto



	ramai e calderai (lav. a mano)
	sbalzatori
	modellisti meccanici
	armaioli
VII Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini	sbalzatori ed incisori di metalli preziosi
	lavorazione e incisione su corallo, avorio, conchiglie
	madreperla
	incisori di metalli e pietre dure
	orafi e argentieri
	scultori d'arte
	cesellatori
IX Strumenti musicali	lavorazione a mano di fisarmoniche e concertine
	accordatori
	fabbricanti di ottoni, di strumenti a fiato
	liutai
	organai
	fabbricazione di voci per fisarmoniche
X Tessitura ricamo ed affini	arazzieri
	disegnatori tessili
	tessitori a mano
	ricamatrici a mano
	tombolo
	tessitori a mano di tappeti
	merlettaie a mano
	lavorazione a maglia ed uncinetto su misura
	macramè
	lavorazione in pannolenci
	coltronieri
XI Vetro, ceramica, pietra ed affini	fabbricanti in terrecotte artistiche
	ceramista d'arte
	figurinai in ceramica
	scultori in marmo o altre pietre
	lavorazione artistica del marmo (oggetti e complementi di arredo)
	figurinai in argilla gesso e cartapesta
	decoratori e incisori del vetro
	produzione artistica di oggetti in vetro
	fabbricanti di gres (artistici)
	maiolieri (artistici)
	mosaico artistico
XII Carta e affini	lavorazione in carta pesta
	fabbricanti oggetti in pergamena
	rilegatura a mano di libri
	amanuense
	fabbricazione di carta a mano



XIV Restauro	restauratori del dipinto
	restauratori del mosaico
	restauratori della statuaria
	restauratori di vetrate artistiche
	restauratori di tappeti
	restauratori del mobile
	restauro di auto, moto, motocicli e biciclette d'epoca
	restauro e riparazione di orologi d'epoca e campanari
	restauratori del tessile
Varie	attività esclusiva di truccatore teatrale
	fabbricazione di corone da rosari



Appendice A.2 – Disposizioni relative al CUP

A seguito delle modificazioni normative intervenute con D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 – convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – e successive modifiche, intervenute con Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, **si comunicano le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP in quanto emessi anteriormente all'attribuzione del medesimo, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all'attribuzione del citato codice.**

La fattura elettronica, per essere correttamente rendicontata, dovrà essere regolarizzata mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale.

L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile, alternativamente:

- con autofatturazione;
- utilizzando il nuovo servizio web messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per integrare o correggere il CUP. Il provvedimento del 10 dicembre 2025, prot. n. 563301, stabilisce che, nell'area riservata del sito dell'Agenzia, sarà disponibile un servizio web che consente al cessionario/committente di integrare la fattura elettronica già transitata dal SdI, inserendo o correggendo il CUP relativo alla spesa oggetto di incentivo. L'integrazione è ammessa per le fatture riferite a operazioni con data successiva al 31 maggio 2023 e il servizio permetterà anche di consultare l'elenco dei CUP presenti nelle fatture ricevute o integrati successivamente. Il servizio potrà essere utilizzato direttamente dal cessionario/committente oppure da un intermediario delegato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, con delega alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche secondo il provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024. La data dalla quale il servizio sarà effettivamente disponibile verrà comunicata con apposito avviso sul sito dell'Agenzia, all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".



Appendice A.3 – Linee guida DNSH

DNSH significa "Do No Significant Harm" (non arrecare un danno significativo) ed è un principio fondamentale dell'Unione Europea che impone che progetti e investimenti oggetto di finanziamento pubblico non danneggino in modo rilevante i sei obiettivi ambientali europei, come la lotta al cambiamento climatico, la protezione delle acque, l'economia circolare e la biodiversità. Questo principio, introdotto dalla Tassonomia Europea, assicura che la crescita economica sia sostenibile e allineata con il Green Deal europeo.

La verifica del rispetto del principio del DNSH (*Do No Significant Harm*) avviene in due fasi.

1) VERIFICA EX-ANTE

In questa fase, coincidente con la presentazione della domanda di partecipazione al bando, l'impresa richiedente è tenuta all'**integrale compilazione ed alla conseguente trasmissione, unitamente alla domanda di partecipazione al bando, dell'ALLEGATO 5: Dichiarazione rispetto del principio DNSH.**

A mezzo dell'allegato richiamato, l'impresa:

- a. dichiara quali investimenti prevede di realizzare;
- b. si impegna, con specifico riferimento alle spese relative a materiali e attrezzature, nonché con riferimento alle spese per opere edili/murarie e impiantistiche a realizzare gli investimenti con modalità consone a non arrecare un danno significativo all'ambiente.

Dunque:

- Con riferimento alle **spese immateriali**, i requisiti DNSH si ritengono assolti a priori;
- Con riferimento agli investimenti relativi all'acquisto di **macchinari, strumentazioni, attrezzature**, per la verifica di conformità al principio DNSH, è necessario compilare la tabella di cui all'ALLEGATO 5, nella quale l'impresa si impegna all'acquisto dei suddetti beni, *alternativamente*:
 - con classe energetica elevata;
 - dotati di etichette/marchi energetico ambientali;
 - da fornitore certificato/iscritto a registro AEE.

La tabella di cui all'ALLEGATO 5 deve essere compilata una riga per ciascuna attrezzatura acquistata. Laddove non sia possibile assolvere almeno ad uno dei tre impegni previsti, occorre fornire adeguata motivazione.

- Con riferimento alle **spese per opere edili/murarie e impiantistiche**, per la verifica di conformità al principio DNSH, è necessario dichiarare che le medesime verranno svolte e che l'impresa si impegna, nella realizzazione delle stesse:
 - ☐ a fare ricorso ad Imprese certificate ISO/EMAS o altra certificazione ambientale di settore; o, in alternativa,
 - ☐ A produrre, in fase di rendicontazione attestato di avvenuta gestione rifiuti di cantiere secondo la normativa in vigore e attestato consumi di materia prima (energia/acqua) seguendo regole definite nel quadro delle buone pratiche di settore.

Si evidenzia che, **qualora il progetto preveda spese diverse dalle precedenti e/o per le quali non è possibile**



fornire attestati di alcun tipo, in sede di rendiconto, verrà richiesta apposita autodichiarazione - ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 - a firma del legale rappresentante dell'impresa nella quale il medesimo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità, dichiara che i macchinari, strumentazioni, attrezzature e/o le opere edili realizzate non sono lesive del principio del DNSH).

2) VERIFICA EX-POST

In questa fase, coincidente con la presentazione della documentazione di rendiconto, **l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta all'allegazione della documentazione comprovante il rispetto del principio del DNSH, conformemente a quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda a mezzo dell'ALLEGATO 5.**

Dunque:

- Con riferimento alle **spese immateriali**, per i requisiti DNSH si ritengono assolti a priori, nulla dovrà essere allegato;
- Con riferimento agli investimenti relativi all'acquisto di **macchinari, strumentazioni, attrezzature**, l'impresa dovrà fornire, documentazione che attesti la classe energetica della strumentazione acquistata, copia delle etichette/marchi energetico ambientali posseduti, numero di iscrizione del fornitore al registro AEE, schede tecniche delle strumentazioni acquistate o qualsiasi altra documentazione che attesti la conformità del macchinario/attrezzatura acquistata al principio del DNSH;
- Con riferimento alle **spese per opere edili/murarie e impiantistiche**, l'impresa dovrà fornire prova di aver fatto ricorso ad impresa certificata ISO/EMAS o altra certificazione ambientale di settore o, in alternativa, attestato di avvenuta gestione rifiuti di cantiere secondo la normativa in vigore e attestato consumi di materia prima (energia/acqua) seguendo regole definite nel quadro delle buone pratiche di settore.



Appendice A.4 – Focus normativa polizze catastrofali

La polizza catastrofale obbligatoria è un'assicurazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213) che protegge le imprese italiane da danni causati da eventi naturali estremi. Tutte le imprese con sede legale in Italia (escluse quelle agricole) devono stipulare questa copertura assicurativa entro scadenze differenziate: 31 marzo 2025 per le grandi imprese, 1° ottobre 2025 per le medie imprese e 31 dicembre 2025 per micro e piccole imprese.

L'inadempimento dell'obbligo assicurativo comporta l'esclusione dall'accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

I beni oggetto della copertura assicurativa sono: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (si tratta delle immobilizzazioni indicate all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile) a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall'evento calamitoso.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, art. 1, commi 101 e ss., consultabile al seguente link:

<https://www.normattiva.it/esporta/attoCompleto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-30&atto.codiceRedazionale=23G00223>

Si segnala che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto sul proprio sito un'apposita sezione destinata a fornire risposta alle domande più frequentemente poste. Le citate FAQ sono consultabili al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>